



COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA Seduta del 23/03/2015 n. 42

OGGETTO:

PIANO RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014: INDIRIZZI DELLA GIUNTA.

Il giorno **Ventitre** del mese **Marzo** dell'anno **Duemilaquindici**, in Serra de' Conti nella Casa comunale, alle ore **19:00**. Convocata con apposito avviso, la Giunta municipale di questo Comune si è riunita costituendosi nelle persone dei seguenti Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TASSI ARDUINO	Sindaco	Si
2	MANCINI MARCELLO	Assessore	Si
3	FRACASCIA GIOVANNA	Assessore	No
4	BRUGIAFERRI ELENA	Assessore	Si
5	SILVI MARCO	Assessore	Si
	Presenti N. 4	Assenti N. 1	

Assiste con funzioni di Segretario il Sig. **CELANI DR. TEOFILO**.

Il Presidente sig. **TASSI ARDUINO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta allegata al presente atto;

VISTI gli allegati pareri alla proposta medesima che qui si intendono integralmente richiamati e che formano parte integrante del presente atto; con voti unanimi

DELIBERA

- di approvare la proposta allegata.

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



OGGETTO:	PIANO DELLE SOC. PARTECIPATE ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014. INDIRIZZI DI GIUNTA.
-----------------	---

IL SINDACO SOTTOPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTI i commi 611, 612, 613 e 614 dell'art. 1 L. 190/2014, che testualmente recitano:

“611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a [568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.”;

CONSIDERATO che le citate disposizioni impongono agli enti locali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuare secondo i criteri dettati dalle stesse norme, funzionale a conseguire una riduzione delle partecipazioni entro il 31.12.2015 e risparmi di spesa;

DATO ATTO che:

- il Comune di Serra de' Conti ha già da tempo avviato spontaneamente un processo di razionalizzazione ed "efficientamento". Tale attività, svolta nel tempo ha consentito di presentarsi all'adempimento, di cui è oggetto il presente provvedimento, con un quadro delle partecipazioni che necessita di interventi marginali rispetto alla entità delle partecipazioni societarie.

VISTO il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate", corredato di apposita Relazione Tecnica, (ALLEGATO 1) al presente atto;

CONSIDERATO che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;

RILEVATO che il Piano ha un taglio prettamente programmatico, necessario a verificare se le società partecipate del Comune di Serra de' Conti risultano essere conformi ai requisiti individuati dalla ultima legge di stabilità. Una successiva ed eventuale attività di effettiva trasformazione, chiusura, fusione, dismissione delle società o di riduzione degli amministratori dovrà essere demandata agli organi competenti, quali il Consiglio Comunale e/o le rispettive assemblee societarie;

RITENUTO detto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate" essere adeguato alle disposizioni di cui ai commi da 611 a 614 dell'art. 1 L. n. 190/2014;

RICHIAMATI principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;

RICHIAMATO l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

RICHIAMATO l'articolo 89 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 48,49,124,125 ed il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che li contiene;

VISTI i vigenti CCNL del comparto Regioni Enti Locali;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTE le delibere di assegnazione dei mezzi finanziari;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

TUTTO ciò premesso si propone l'adozione della presente

DECISIONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

- 2) Approvare, ai sensi dell'art. 1, c. 611 e segg. Della L. 23.12.2014, n. 190, l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente (**ALL. 1**);
- 3) demandare agli uffici comunali il compito di trasmettere il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune.
- 4) pubblicare il presente provvedimento, con il relativo "piano" allegato sul sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 5) dare atto, infine, che la presente deliberazione :
 - a) è di esclusiva competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 - b) verrà comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- 6) in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, vengono espressi come segue:
 - Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Bartoloni
 - Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Bartoloni

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO che i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 sono stati regolarmente espressi dai Responsabili di Area;
ACCERTATO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
CON voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge;

D E L I B E R A

1) fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e come tale si intende qui di seguito trascritta integralmente;

Ed, inoltre, stante l'urgenza, con separata unanime votazione;

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4[^] comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI (Provincia di Ancona)

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

PREMESSA

L'articolo 1, commi 611 e seguenti, della L.23.12.2014, n.190 (c.d. "legge di stabilità per l'anno 2015"), prevede che diversi soggetti pubblici, tra i quali anche le regioni e agli enti locali (province e comuni), *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie da essi direttamente e indirettamente possedute, finalizzato alla riduzione del loro numero entro il 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti (5) criteri (c.d. "criteri di razionalizzazione"):

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (*eliminazione delle società "non indispensabili" - alias "vietate"*);
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (*soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"*);
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (*eliminazione delle "partecipazioni doppiate"*);
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (*aggregazione delle società di servizio pubblico locale*);
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (*riduzione dei costi di funzionamento*).

Mentre i primi 4 criteri sono veri e propri "criteri di riduzione delle partecipazioni societarie", in base ai quali conseguire, entro il 31/12/2015, la riduzione numerica delle partecipazioni societarie - direttamente e indirettamente - detenute al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della norma), il quinto ed ultimo sembra invece essere un "criterio di riduzione dei costi delle società partecipate" a cui l'ente, potendo, dovesse decidere di continuare a partecipare.

Per perseguire il duplice fine (di riduzione delle partecipazioni detenute e di riduzione dei costi di quelle da mantenere) la norma prevede che i legali rappresentanti degli enti (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, ecc.):

entro il 31/03/2015 definiscano, approvino, pubblichino sul sito internet dell'ente ed inviino alla Corte dei Conti, un "piano operativo di razionalizzazione" delle partecipazioni dell'ente, corredato da apposita relazione tecnica, che individui



precisamente le azioni che l'ente intende porre in essere per conseguire, entro il 31/12/2015, gli scopi della norma, con indicazione dei relativi tempi, modalità e dei risparmi che l'ente prevede di realizzare con esse;

entro il 31/03/2016 inviino alla medesima Corte dei Conti apposita relazione su quanto effettivamente realizzato dai propri enti (e sui risparmi effettivamente conseguiti) in attuazione del piano stesso.

Ambito di riferimento del piano e relativi criteri di redazione

Nel piano di seguito riportato vengono pertanto prese in esame le società partecipate dall'ente:

Per ciascuna di tali società, vengono esposte le principali informazioni, quali la quota detenuta dall'ente, l'attività svolta, numero dei dipendenti e degli amministratori, gli organi di controllo in carica, l'andamento economico dell'ultimo triennio (2011-2013) ed il 2014 per chi lo ha fornito..

Viene poi preliminarmente verificato che la società non soggiaccia ad uno o ad entrambi gli obblighi:

- 1) di *"eliminazione delle società "non indispensabili" - alias "vietate"*, di cui alla lettera a), qualificandone la tipologia di attività svolta (ad esempio di servizi pubblici locali, di servizi strumentali, di attività commerciali, ecc.) e identificando l'eventuale relativa coerenza o incoerenza con le finalità istituzionali dell'ente, che nel caso del Comune si sostanziano, in senso lato (in base alle disposizioni dell'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.267), nello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione;
- 2) di *soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"* di cui alla lettera b).

Successivamente, nel caso in cui l'analisi sopra indicata non abbia dato esito "sfavorevole" per la società (ovvero non ne implichi l'eliminazione/soppressione), viene verificato che la stessa non ricada nell'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"*, di cui alla lettera c) e, qualora vi ricada, viene individuata una possibile concreta modalità di superamento di tale situazione, tra quelle teoricamente possibili, che possono essere sia di tipo "soppressivo puro" (liquidazione di una delle due società simili), ma anche di tipo "conservativo" (fusione delle due società simili).

Nel caso in cui la società partecipata non ricada in nessuna delle casistiche (di eliminazione/soppressione obbligatoria) sopra indicate, vengono poi evidenziate le motivazioni che inducono l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione attualmente detenuta e/o a sottoporla ugualmente ad operazioni di razionalizzazione "spontanee" (ad esempio cessione parziale - graduale o meno - della partecipazione).

Nel caso di società erogatrici di servizi pubblici locali di rilevanza economica (tipicamente servizio idrico integrato, servizio integrato di raccolta rifiuti, servizio di trasporto pubblico e servizio di distribuzione del gas) viene valutata la possibilità di aggregazioni con altri soggetti che erogano tale tipologia di servizi.

Le eventuali operazioni di razionalizzazione di carattere "dismissivo" (inteso in senso ampio, ovvero cessione - parziale o totale - della partecipazione, fusione/scissione/liquidazione della società) previste dal piano che segue, saranno poi sottoposte all'espressa approvazione del Consiglio Comunale, competente in materia, con una o più deliberazioni, nei prossimi mesi, ma la loro effettiva realizzazione non dipenderà esclusivamente dal Comune di Serra de' Conti, ma anche dai soggetti terzi in esse coinvolti (eventuali acquirenti in caso di tentativo di cessione,



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

altri soci della società in caso di tentativo di fusione o liquidazione di società in cui il Comune non detenga quote di partecipazioni sufficientemente elevate da poter imporre la propria volontà in seno alle relative assemblee dei soci). Inoltre, vale la pena sottolineare che il Comune di Serra de' Conti, ha già da tempo avviato spontaneamente un processo di razionalizzazione ed "efficientamento".

Con atto consiliare n. 71 del 22.12.2010 si è proceduto ad una prima ricognizione delle società partecipate dal Comune di Serra de' Conti, ai sensi dell'art. 3, commi 27-33 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008); in quella circostanza si è dato atto dello scioglimento e messa in liquidazione della società FORMA srl.

Con atto consiliare n. 8 del 13.04.2015 le quote della società CIR33 Servizi s.r.l. sono state cedute al consorzio obbligatorio partecipato A.T.A. A.T.O. 2 ANCONA.

Inoltre il Consorzio intercomunale CIR33 Vallesina-Misa è attualmente in liquidazione.

Tale attività, svolta nel tempo ha consentito di presentarsi all'adempimento, di cui è oggetto il presente provvedimento, con un quadro delle partecipazioni che necessita di interventi marginali rispetto alla entità delle partecipazioni societarie.

Come verrà di seguito dettagliato alla data del 01.01.2015 le partecipazioni in essere, tutte minoritarie, sono di entità del tutto marginale.

OOO



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

A.T.O. -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sede: Via Gallodoro n. 69 -Jesi

Forma giuridica: Consorzio obbligatorio tra enti locali ai sensi della L. n. 36 del 5 gennaio 1994 Costituito: Del. Assemblea n. 3 del 17/12/1999

Oggetto sociale: Le competenze della Autorità riguardano la programmazione, l'organizzazione e il controllo del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni compito di natura gestionale.

Capitale sociale: non dispone di capitale sociale. All'atto della costituzione i Comuni consorziati non hanno versato nessuna quota di capitale ma conferiscono annualmente all'Ente i contributi consortili stabiliti nel bilancio di previsione variabili, pertanto, di anno in anno in base alla quota detenuta da ogni Comune Consorziato.

Risultati ultimo triennio (2011-2013) ed anno 2014:

anno 2011: € 138.820,95

anno 2012: € 133.745,44

anno 2013: € 88.849,81

anno 2014: €255.519,00

% del Comune: 1,026%

Tipo di partecipazione: Diretta.

Rappresentanti del comune: Sindaco o suo delegato

N. Amministratori al 31/12/14: n. 6

N. Dipendenti al 31/12/14: n. 6 (di cui: 1 direttore; 3 funzionari; 2 istruttori) Organi di controllo al 31/12/2014:

Revisore unico

Considerazione in ordine al mantenimento della partecipazione: la partecipazione al consorzio è obbligatoria per legge.

Possibili interventi di razionalizzazione da porre in essere:

L' ente sottoporrà agli organi competenti del Consorzio la verifica di possibili azioni di contenimento delle spese, quali: spese per consulenze, incarichi professionali e contenzioso;
spese per organi amministrativi;
spese per organizzazione manifestazioni e convegni



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

CONSORZIO INTERCOMUNALE CIR 33 VALLESINA-MISA -IN LIQUIDAZIONE
Sede. via Dell'Industria n. 5 - Jesi

Forma giuridica: Consorzio obbligatorio tra enti locali costituito ai sensi dell'art. 8,
L.R. n. 28/1999. Costituzione: Delibera Assemblea consortile n. 1 del 26.03.2002

Oggetto sociale:

- a) organizzare, realizzare e gestire, ovvero di affidare ad un unico soggetto, nelle forme previste dal D.lgs 267/2000, lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona;
- b) realizzare e gestire, direttamente o tramite terzi, impianti per il recupero di rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona e di rifiuti speciali ovunque prodotti;
- c) effettuare, direttamente o tramite terzi, ogni altra attività connessa alla gestione dei rifiuti, compresi la raccolta e il trasporto;
- d) coordinare, realizzare e gestire, per conto dei Comuni associati, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 22/97, nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano provveduto o non siano individuabili;
- e) coordinare gli interventi di recupero ambientale delle aree degradate derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui sopra.

Capitale sociale: non dispone di capitale sociale. All'atto della costituzione i Comuni consorziati non hanno versato nessuna quota di capitale ma conferiscono annualmente all'Ente i contributi consortili stabiliti nel bilancio di previsione variabili, pertanto, di anno in anno in base alla quota detenuta da ogni Comune Consorziato.

Risultati ultimo triennio (2011-
2013): anno 2011: € 477.505,88
anno 2012: € 76.618,04

anno 2013: € 90,41

% del Comune: 1,730%

Tipo di partecipazione: Diretta

Rappresentanti del comune: Sindaco o suo delegato

N. Amministratori al 31/12/14: 1 (liquidatore)

N. Dipendenti al 31/12/14: n. 0



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Organi di controllo al 31112/2014: n. 0

Considerazione in ordine al mantenimento della partecipazione: l'ente è in liquidazione. Fino allo scioglimento la partecipazione al consorzio è obbligatoria.

Possibili interventi di razionalizzazione da porre in essere: essendo l'ente in liquidazione non risultano possibili interventi di razionalizzazione da porre in essere.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

CIR 33 Servizi SRL

Sede: via Dell'Industria
n. 5 - Jesi

Forma giuridica: SRL - Società a responsabilità limitata con capitale e controllo interamente pubblico Costituzione : Del. Assemblea Consortile n. 11 del 28 luglio 2008

Oggetto sociale:

- a) organizzare, realizzare e gestire, ovvero di affidare ad un unico soggetto, nelle forme previste dal D.lgs 267/2000, lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona;
- b) realizzare e gestire, direttamente o tramite terzi, impianti per il recupero di rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona e di rifiuti speciali ovunque prodotti;
- c) effettuare, direttamente o tramite terzi, ogni altra attività connessa alla gestione dei rifiuti, compresi la raccolta e il trasporto;
- d) coordinare, realizzare e gestire, per conto dei Comuni associati, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 22/97, nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano provveduto o non siano individuabili;
- e) coordinare gli interventi di recupero ambientale delle aree degradate derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui sopra.

Capitale sociale: € 70.000,00 interamente pubblico Risultati ultimo triennio (2011-2013):

anno 2011: € 7.093,00

anno 2012: € 112.274,00

anno 2013: € 3.682,00

% del Comune: 1,75%

Tipo di partecipazione: Diretta

Rappresentanti del comune: Sindaco o suo delegato

N. Amministratori al 31/12/14: 1

N. Dipendenti al 31/12/14: 11

Organi di controllo al 31/12/2014: 1 revisore

Considerazione in ordine al mantenimento della partecipazione: Con delibera consiliare n. 8 del 13.04.2015 è stata disposta la cessione della quota di partecipazione a favore dell'Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO2 Ancona (ATA), che, come previsto dalla normativa regionale, dal 01.01.2014 è il nuovo soggetto, subentrato ai Consorzi obbligatori per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della Provincia di Ancona, CIR33 e Conero Ambiente, ad oggi in liquidazione.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Possibili interventi di razionalizzazione da porre in essere: NESSUNO



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

ATA-AT02-RIFIUTI

Sede: Via Ruggeri n. 5
- Ancona

Forma giuridica: Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 26 n. 267/2000 dotata di personalità giuridica (ai sensi dell'art. 7 della L.R. Marche n. 24/2009, così come modificata dalla Legge R.M. n. 18/2011 e 4/2012)

Costituzione: Anno
2013

Oggetto sociale:

L'Assemblea Territoriale d'Ambito - AT02 Ancona è stata istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., recante "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti", a seguito dell'approvazione e sottoscrizione dai Comuni della Provincia di Ancona e dalla Provincia stessa della "Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 - Ancona".

La costituzione dell'ATA è intesa ad assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani ed in particolare:

- a) l'unità di governo del servizio nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Ancona separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;
- b) il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di Ambito Territoriale Ottimale;
- c) la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell' Ambito Territoriale Ottimale secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
- e) la garanzia della tutela degli utenti e della loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione;
- t) la garanzia di condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
- g) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell' Ambito Territoriale Ottimale;
- h) il raggiungimento di un'efficace, efficiente ed economica gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso la stipula di Intese, di Convenzioni e di Accordi con i soggetti pubblici e privati, individuati nei modi di legge.

Capitale sociale: non dispone di capitale sociale. All'atto della costituzione i Comuni consorziati non hanno versato nessuna quota di capitale ma conferiscono annualmente all'Ente i contributi consortili stabiliti nel bilancio di previsione variabili, pertanto, di anno in anno in base alla quota detenuta da ogni Comune Consorzio.

Risultati ultimo triennio

(2011-2013): anno 2011: --

anno 2012: --

anno 2013: --



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

anno 2014: 428.996,23

% del Comune: 0,83%

Tipo di partecipazione: Diretta

Rappresentanti del comune: Sindaco o suo delegato

N. Amministratori al 31/12/14: n. 1 (Presidente)

N. Dipendenti al 31/12/14: 10 (di cui 1 dirigente e 9 dipendenti, di cui n. 2 in aspettativa)

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi)

Considerazione in ordine al mantenimento della partecipazione: la partecipazione al consorzio è obbligatoria per legge.

Possibili interventi di razionalizzazione da porre in essere:

L'ente sottoporrà agli organi competenti del Consorzio la verifica di possibili azioni di contenimento delle spese amministrative, tenuto conto della proposta di bilancio che sarà sottoposta ai soci.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

MULTISERVIZI S.P.A.

Sede. via del Commercio, 29
- Ancona

Forma giuridica: Società per Azioni – SPA a totale partecipazione pubblica Costituzione 2004

Oggetto sociale: Gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue, compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei detti servizi, in conformità a quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n.36, attuata con legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche" e

s.m.i. . La gestione del servizio gas metano. Capitale sociale: € 55.676.573,00

Risultati ultimo triennio (2011-2013) ed anno 2014:

anno 2011: € 6.968.477,00

anno 2012: € 8.326.578,00

anno 2013: € 9.696.518,00

anno 2014: € 29.762.432,00

% del Comune: 0,02%

Tipo di partecipazione: Diretta

Rappresentanti del comune: Sindaco o suo delegato

N. Amministratori al 31/12/14: n. 5

N. Dipendenti al 31/12/14: n. 363, (di cui n. 7 dirigenti)

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi)

Considerazione in ordine al mantenimento della partecipazione: La società espleta servizi in stretta relazione con le funzioni istituzionali dell'ente. La partecipazione alla società è necessaria per l'affidamento del servizio da parte dell'Autorità di Ambito Territoriale in *house providing*.

Possibili interventi di razionalizzazione da porre in essere:

L'ente sottoporrà agli organi competenti della società la verifica di possibili azioni di contenimento delle spese amministrative, quali:

riduzione della spesa per consulenze, incarichi professionali e contenzioso;

riduzione del numero dei componenti e dei compensi del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo;

riduzione della spesa per emolumenti alla dirigenza.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

COLLIESINI SAN VICINO SRL - GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.)

Sede: Piazza Baldini n. 1 - Apero

Forma giuridica: Società Consortile a responsabilità limitata - società a partecipazione mista (pubblico-privata) Costituzione: 12.09.1991

Oggetto sociale: Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali Capitale sociale: € 95.636,00

Risultati ultimo triennio (2011-

2013) ed anno 2014:

anno 2011: € 118,00

anno 2012: € 213,00

anno 2013: € 814,00

anno 2014: € 236,00

% del Comune: 1,24%

Tipo di partecipazione: Diretta

Rappresentanti del comune: Sindaco o suo delegato

N. Amministratori al 31/12/14: n. 12

N. Dipendenti al 31/12/14: n. 2

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi)

Considerazione in ordine al mantenimento della partecipazione: L'adesione alla società è avvenuta per la realizzazione del programma LEADER II. La società espleta servizi in stretta

relazione con le funzioni istituzionali dell'ente. E' interesse dell'ente mantenere tale partecipazione.

Possibili interventi di razionalizzazione da porre in essere:

L'ente sottoporrà agli organi competenti della società la verifica di possibili azioni di

contenimento delle spese amministrative, quali:

riduzione della spesa per consulenze, incarichi professionali e contenzioso; riduzione dei compensi del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo

A.S.A AZIENDA SERVIZI AZIENDALI S.R.L.

Sede: Via San Vincenzo snc Corinaldo AN



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Forma giuridica: Società pubblica a responsabilità limitata

Costituzione: Aprile 2003

Oggetto sociale: Politica aziendale integrata per la qualità, l'ambiente e la sicurezza. La società gestisce lo smaltimento dei rifiuti urbani ed è costituita da 11 Comuni delle valli del Misa e Nevola.

Capitale sociale: € 25.000,00 i.v.

Risultati ultimo triennio (2011-

2013): anno 2011: € 198.008

anno 2012: € 223.040

anno 2013: € 6.380

% del Comune: 1,98%

Tipo di partecipazione: Diretta

Rappresentanti del comune: Sindaco o suo delegato

N. Amministratori al 31/12/14: n. 3

N. Dipendenti al 31/12/14: n. 6

Organi di controllo al 31/12/2014: revisore unico

Considerazione in ordine al mantenimento della partecipazione: La società espleta servizi in stretta relazione con le funzioni istituzionali dell'ente. E' interesse dell'ente mantenere tale partecipazione.

Possibili interventi di razionalizzazione da porre in essere:

L' ente sottoporrà agli organi competenti della società la verifica possibili azioni di contenimento delle spese amministrative, quali:

riduzione della spesa per consulenze, incarichi professionali e contenzioso; riduzione dei compensi del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.

CO. GE. S. CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI
COMUNALI

Sede. via Marconi 6 Serra de' Conti

Forma giuridica: Consorzio tra enti locali costituito ai sensi dell'art. 114 del TUOEL



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Oggetto sociale: competenze inerenti ai servizi delegati dai Comuni consorziati (assistenza sociale residenziale e non residenziale, servizi alle famiglie, rete MISANET, centro elioterapico, commissione vigilanza locali pubblico spettacolo)

Capitale sociale: non dispone di capitale sociale. All'atto della costituzione i Comuni consorziati non hanno versato nessuna quota di capitale ma conferiscono annualmente all'Ente i contributi consortili stabiliti nel bilancio di previsione variabili, pertanto, di anno in anno in base alla quota detenuta da ogni Comune Consorziato.

Risultati ultimo triennio (2011-2013):

anno 2011:

€ -130.000,00

anno 2012: € 702,00

anno 2013: € 837,00

% del Comune: 7%

Tipo di partecipazione: Diretta

Rappresentanti del comune: Sindaco o suo delegato

N. Amministratori al 31/12/14: 1 (presidente)

N. Dipendenti al 31/12/14: n. 5

Organi di controllo al 31/12/2014: n. 1 revisore unico

Considerazione in ordine al mantenimento della partecipazione: il Consorzio espleta servizi in stretta relazione con le funzioni istituzionali dell'ente. E' interesse dell'ente mantenere tale partecipazione.

L' ente sottoporra' agli organi competenti del Consorzio la verifica di possibili azioni di contenimento delle spese amministrative, quali:

riduzione della spesa per consulenze, incarichi professionali e contenzioso; riduzione dei compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Seppure trattasi di posizioni di assoluta marginalità, si segnalano per completezza anche le ulteriori partecipazioni che l'ente detiene in via indiretta:

DENOMINAZIONE	SEDE	CAPITALE SOCIALE	SOGGETTO PARTECIPANTE	% PARTECIPAZIONE DIRETTA
---------------	------	------------------	-----------------------	--------------------------



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

			DIRETTAME NTE	
Edma S.r.l.	Ancona - Via Trieste, 2	74.398.00 0	MULTISERVIZI SPA	63,01%
Edma Reti Gas S.r.l.	Ancona - Via Trieste, 2	31.635.00 0	MULTISERVIZI SPA	63,01%
Prometeo S.p.A.	Osimo (AN) - Via Adriatica SS 16 Km. 309	2.818.00 0	MULTISERVIZI SPA	37,65%
Marche Energie S.r.l.	Siena (SI) - Via Toselli 9	50000	MULTISERVIZI SPA	37,65%
AeS Fano S.r.l.	Fano (PU) - Via E.Mattei 17	100000	MULTISERVIZI SPA	30,87%
Società Intercomunale Gas S.p.A.	Penna (PE) - Piazza Luca da Penna	7.000.00 0	MULTISERVIZI SPA	24,38%
Tirana Acque S.c.a.r.l in liquidazione	Genova - Via SS. Giacomo e Filippo	95.000	MULTISERVIZI SPA	10,00%
Consenergy in Liquidazione	Ancona - Via Filonzi	143.000	MULTISERVIZI SPA	2,24%
Consorzio Zona Palombare	Ancona	48.000	MULTISERVIZI SPA	1,40%



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

L'UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA

Li, **23/03/2015**

L'ISTRUTTORE
f.to **BARTOLONI GIUSEPPE**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 267

Parere favorevole.

Li, **23/03/2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **BARTOLONI GIUSEPPE**

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000, N. 267.

Parere favorevole.

Li, **23/03/2015**

IL RAGIONIERE
f.to **BARTOLONI GIUSEPPE**



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Ufficio :RAGIONERIA

Argomento: GIUNTA MUNICIPALE

IL PRESIDENTE

f.to TASSI ARDUINO

IL SEGRETARIO

f.to CELANI DR. TEOFILO

PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

Serra de' Conti, 16/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MANCINELLI RAOUL

ESECUTIVITA'

Esecutiva dal 16/12/2015, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata pubblicata il 16/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MANCINELLI RAOUL

ESEGUIBILITA'

Eseguibile dal 23/03/2015, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, in via d'urgenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MANCINELLI RAOUL